

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 341 del 24 dicembre 2015)

Pagina 21, titolo:

anziché:

«... recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli)»

leggasi:

«... recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario e del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli)».

Pagina 27, articolo 1, relativo all'articolo 2, paragrafo 2:

anziché:

«2. Ogni riferimento nel diritto dell'Unione all'Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli) si deve leggere come riferito all'Ufficio.»

leggasi:

«2. Ogni riferimento nel diritto dell'Unione all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) si deve leggere come riferito all'Ufficio.».

Pagina 63, articolo 1, punto 97, relativo all'articolo 113, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 207/2009: il riferimento all'articolo 84, paragrafo 2, è sostituito dal riferimento all'articolo 87, paragrafo 2.

Pagina 88, articolo 2, sono inseriti i punti seguenti:

«6 bis. Al paragrafo 1 della regola 10, il riferimento alla regola 4, lettera c), è sostituito dal riferimento all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento;»

«8 bis. La regola 23 è soppressa;

8 ter. Al paragrafo 1 della regola 24, il riferimento alla regola 84, paragrafo 2, è sostituito dal riferimento all'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento;»

«9 bis. Alla regola 47, il riferimento alla regola 84, paragrafo 2 è sostituito dal riferimento all'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento;»

«16 bis. Al paragrafo 1 della regola 93, la frase “negli altri casi non si applicano le disposizioni della regola 89” è soppressa;

16 ter. Al paragrafo 3 della regola 93, le parole “e la regola 88” sono soppresse;»

«17 bis. Al paragrafo 6 della regola 115, il riferimento al paragrafo 2 della regola 112 è soppeso;

17 ter. Al paragrafo 3, secondo comma della regola 121, il riferimento al paragrafo 2 della regola 112 è soppeso.»
